

BANCA D'ITALIA

In riferimento alle iniziative, giudiziali e stragiudiziali, coltivate nei confronti della Banca d'Italia al fine di rivendicare la proprietà collettiva della moneta e il relativo reddito da signoraggio, l'Istituto informa che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 21 luglio 2006, n. 16751, pronunciata a sezioni unite – la più alta espressione del supremo organo giurisdizionale, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca d'Italia, ha integralmente cassato la sentenza del giudice di pace di Lecce n. 2978/05, che aveva disatteso l'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi prima dell'adozione della moneta unica, contrario all'accoglimento di tali pretese.

Il Supremo Collegio ha, in primo luogo, escluso in radice che la Banca d'Italia, convenuta in giudizio quale “articolazione locale” della Banca Centrale Europea e, come tale, destinataria della relativa pronuncia di condanna del giudice di pace leccese, sia munita di legittimazione processuale sostitutiva della Banca Centrale Europea. Ciò in quanto tali istituzioni costituiscono soggetti giuridici diversi, ancorché istituzionalmente e funzionalmente collegati, ciascuno dei quali dotato di ben distinta personalità giuridica, sia sul piano del diritto sostanziale che di quello processuale e attesa, del resto, la mancanza di una norma che abiliti le banche centrali nazionali a stare in giudizio per conto della Banca Centrale Europea.

In secondo luogo, ad avviso della Suprema Corte, resta preclusa in senso assoluto la proposizione, nei confronti della Banca d'Italia in proprio, di azioni volte a rivendicare una quota proporzionale del signoraggio (reddito monetario; art. 32 dello Statuto del SEBC e della BCE), stante il carattere metagiuridico della pretesa azionata, volta a mettere in discussione, sulla base di argomenti di carattere storico ed economico, *“le scelte con cui lo Stato, attraverso i suoi competenti organi istituzionali, ha configurato la propria politica monetaria, in coerenza con la decisione di aderire ad un sistema elaborato in ambito europeo e di fare parte delle istituzioni create all'interno di tale sistema”*. Ed infatti l'attribuzione del reddito monetario alla Banca d'Italia costituisce l'effetto di una scelta di politica monetaria consacrata nella normativa comunitaria di rango primario (Trattato CE, artt. 105 e segg.; nonché Statuto del SEBC e della BCE), al cui rispetto lo Stato italiano si è vincolato.

Sussiste pertanto un difetto assoluto di giurisdizione – sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo – in ordine alla pretesa azionata in quanto *“a nessun giudice compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionali”* e, del resto, in relazione a tali funzioni *“non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto”*.

La pronuncia, confermando l'orientamento già manifestato¹ con riguardo al previgente sistema di emissione della lira, ha, dunque, recisamente escluso che possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di emanare una decisione di merito in ordine a tali azioni di rivendica, ivi compreso il giudice di pace, non potendo sostenersi che l'attribuzione a tale giudice del compito di decidere secondo equità le controversie di cui all'art. 113, II comma, c.p.c., consenta al medesimo di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione.

Alla luce delle superiori considerazioni questo Istituto respingerà ogni ulteriore richiesta di pagamento di quote del reddito da signoraggio e farà valere la decisione delle Sezioni Unite in ogni procedimento giurisdizionale allo stato pendente o che in futuro dovesse essere instaurato nei suoi confronti.

¹ Cass., sez. I, 21 giugno 2002, n. 9080.